



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(MOAVERO MILANESI)**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

**con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)**

**e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2019**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Analisi tecnico-normativa .....	»	10
Dichiarazione di esclusione dall’AIR .....	»	13
Disegno di legge .....	»	14
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico si propone di fornire un quadro organico per le iniziative di collaborazione nei settori culturale, artistico e scientifico tra i due Paesi nel quadro di rapporti bilaterali sempre più intensi.

Le relazioni politiche tra Italia e Mozambico poggiano su un solido e profondo legame di amicizia, iniziato fin da prima dell'indipendenza negli anni Settanta e poi significativamente rafforzato dal ruolo di mediatore svolto dall'Italia durante i negoziati che si conclusero con la firma dell'Accordo di Pace di Roma del 4 ottobre 1992. A questo occorre aggiungere i numerosi interventi effettuati dalla Cooperazione allo sviluppo negli ultimi 30 anni, che hanno contribuito a fare dell'Italia un *partner* di primo piano del Mozambico. Intensi anche i rapporti esistenti a livello di amministrazioni locali e di organizzazioni della società civile.

L'Accordo permette di ampliare gli ambiti di cooperazione con un Paese che per l'Italia rappresenta un *partner* di primo piano nel continente africano.

#### *Collaborazione culturale fra Italia e Mozambico*

A Maputo esiste la Scuola italiana « G. Falcone » (scuola italiana privata riconosciuta), con oltre sessanta bambini iscritti alle scuole dell'infanzia e primaria. È stato inoltre istituito nel giugno 2013 un comitato locale estero della società Dante Alighieri. La crescita della richiesta di apprendimento della lingua italiana da parte dei giovani mozambicani è ascrivibile non solo al prestigio culturale del nostro Paese in Mozam-

bico e all'ottimo stato delle relazioni economico-commerciali bilaterali, ma anche all'accurata azione svolta negli anni dalla nostra Ambasciata.

In assenza di un istituto italiano di cultura, è infatti la nostra Ambasciata a Maputo che organizza eventi culturali di vario genere che hanno sempre registrato un incoraggiante successo ed una crescente partecipazione, coinvolgendo non solo la comunità italiana presente *in loco* ma anche un ampio pubblico locale e internazionale. Fra questi vanno citati eventi che la nostra Rappresentanza diplomatica organizza ogni anno, come la Settimana della lingua italiana e il tradizionale Festival Jazz Italia-Mozambico.

Anche nel settore cinematografico, il Mozambico ha una tradizione che risale all'epoca dell'indipendenza con buone potenzialità espressive. L'Ambasciata organizza regolarmente eventi dedicati e quest'anno verrà realizzata anche a Maputo nel mese di maggio la rassegna « Fare Cinema », prima settimana del cinema italiano nel mondo.

Altre attività di cooperazione allo sviluppo hanno contribuito ad incrementare i rapporti culturali-scientifici bilaterali; di notevole rilievo, in questo ambito, il programma di « Supporto all'Università Mondlane (UEM) per la riforma accademica, l'innovazione tecnologica e la ricerca scientifica » che rappresenta il quadro di riferimento per il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra l'UEM, il principale ateneo del Mozambico, e le università italiane nel campo della ricerca applicata, in collaborazione con il settore produttivo, in un'ottica di cooperazione integrata tra i rispettivi sistemi-Paese. Vi è infatti l'interesse reciproco a considerare lo sviluppo dei rapporti inter-universitari in funzione delle prio-

rità legate alla gestione dei grandi investimenti di sviluppo in corso, che hanno bisogno non solo di capitali finanziari, ma anche e soprattutto di capitale umano, ossia personale qualificato in grado di inserirsi con successo nell'attuale contesto tecnologico e di competitività globale. Altri progetti di cooperazione in ambito culturale sono quello relativo alla « Partecipazione italiana al finanziamento ed alla gestione del programma settoriale del Governo mozambicano per il settore educativo (FASE) » e quello relativo al « Sostegno al Fondo comune dell'educazione (FASE) »; il Programma di sostegno al sistema dell'Istruzione tecnico-professionale in Mozambico (PRETEP); il Programma di formazione e aggiornamento dei ricercatori del Centro di biotecnologia dell'università Eduardo Mondlane.

L'Accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e il Mozambico individua i principi e i settori nel cui ambito dovrà essere attuata la collaborazione artistica, culturale, nei settori dell'educazione e dello sport, citando quali prioritari: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti, le agevolazioni e le concessioni di borse di studio nonché le iniziative per lo sviluppo della cooperazione tra istituzioni, organizzazioni e persone nei rispettivi Paesi.

#### *Analisi dell'articolato*

Il testo è composto da un breve preambolo e da 25 articoli; il preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione culturale e scientifica per la migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, scientifico e tecnologico.

- Negli articoli 1 e 2 si esprime la volontà delle due Parti di incoraggiare la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico e di migliorare la conoscenza del retaggio culturale dei due Paesi;

- l'articolo 3 propone di favorire i contatti e la cooperazione tra istituzioni accademiche, attraverso lo scambio di docenti e ri-

cercatori e l'effettuazione di ricerche congiunte;

- l'articolo 4 prevede l'istituzione di cattedre e dottorati di lingua e letteratura delle Parti contraenti nelle università ed istituti di istruzione dell'altra Parte contraente;

- l'articolo 5 prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, di banche dati e di esperti;

- l'articolo 6 consente la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi derivanti dal presente Accordo;

- l'articolo 7 consente alle due Parti di poter creare proprie istituzioni culturali e scolastiche sul territorio dell'altra Parte contraente;

- l'articolo 8 prevede la collaborazione nel campo dell'istruzione attraverso lo scambio di esperti e di informazioni didattiche;

- con l'articolo 9 le due Parti si impegnano ad offrire borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante la programmazione prevista nell'articolo 21;

- gli articoli 10, 11 e 12 impegnano le due Parti contraenti alla collaborazione reciproca in vari settori culturali, in particolare:

l'articolo 10 nel settore editoriale;

l'articolo 11 nei settori della musica, danza, arti visive, teatro e cinema;

l'articolo 12 nel settore radiotelevisivo;

- l'articolo 13 impegna le competenti amministrazioni delle due Parti a collaborare reciprocamente al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore;

- l'articolo 14 prevede una collaborazione nei settori dello sport e della gioventù;

- l'articolo 15 impegna le due Parti ad incoraggiare lo scambio di esperienze nel

campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose;

- l'articolo 16 riguarda la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nel campo della salvaguardia dell'ambiente, delle scienze agrarie, delle scienze basiche, delle scienze della salute, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Questa cooperazione si realizza attraverso visite di esperti dei due Paesi, scambio di informazioni e documentazione, organizzazione di seminari, conferenze e mostre, studi e progetti di ricerca comuni ed ogni altra attività concordata dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo in oggetto;

- l'articolo 17, al fine di avviare la cooperazione scientifica e tecnologica, consente alle due Parti la stipula di specifici accordi ed intese tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali in tale ambito;

- l'articolo 18 intende favorire la collaborazione delle due parti nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, della valorizzazione, conservazione e recupero del patrimonio culturale, anche a fini turistici, ed impegna le Parti contraenti a permettere missioni nel proprio territorio di studiosi attivi nei suddetti settori;

- l'articolo 19 impegna le Parti a facilitare l'ingresso, la permanenza e l'uscita nel e dal proprio territorio delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo;

- l'articolo 20 individua un ulteriore settore che vede le due Parti impegnate nella

reciproca collaborazione: la protezione della proprietà intellettuale. Tale materia verrà approfondita ulteriormente e sviluppata mediante la successiva conclusione di un apposito Protocollo;

- l'articolo 21 prevede l'istituzione di una Commissione mista ai fini dell'attuazione dell'Accordo, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Maputo, al fine di discutere i programmi esecutivi pluriennali;

- l'articolo 22 vincola le Parti a non divulgare ad uno Stato terzo nessun documento o informazione, forniti nell'ambito del presente Accordo, senza previo accordo dell'altra Parte;

- l'articolo 23 stabilisce che ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo verrà risolta amichevolmente con negoziati attraverso i canali diplomatici;

- l'articolo 24 stabilisce che l'Atto internazionale potrà essere modificato in qualsiasi momento, con reciproco consenso, per via diplomatica, e dispone che le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo;

- l'articolo 25 stabilisce l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo. L'Atto internazionale entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si informeranno per iscritto attraverso i canali diplomatici sull'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'approvazione dell'Accordo. Esso avrà durata illimitata ma potrà essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento.

## RELAZIONE TECNICA

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico.

## Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per accordi di cooperazione interuniversitaria	MIUR	€ 15.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, si prevede di offrire annualmente 2 soggiorni di ricerca di 8 giorni, per un importo forfettario di € 960 ciascuno (*) (**)	MAECI	€ 1.920
Si prevede che l'Italia possa inviare in Mozambico 2 docenti o ricercatori universitari; 2 biglietti A/R Roma/Maputo (€ 1.500 x 2 pp) (*)	MIUR	€ 3.000
<b>TOTALE</b>	<b>MAECI</b>	<b>€ 1.920</b>
	<b>MIUR</b>	<b>€ 15.000</b>
	<b>MIUR</b>	<b>€ 3.000</b>

(\*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(\*\*) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, in linea con la prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

## Art. 4

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana presso gli Istituti d'istruzione superiore mediante l'attivazione di cattedre di italiano	MAECI	€ 5.000
Per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria locali attraverso l'attivazione di cattedre e lettori	MAECI	€ 2.000
	<b>MAECI</b>	<b>€ 7.000</b>

## Art. 5

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per incentivare la cooperazione tra le istituzioni archivistiche attraverso lo scambio di archivisti inviati in missioni di studio, scambio di materiale e banche dati, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 10 giorni, per un importo forfettariamente quantificato in € 1.200 (*) (**)	MIBAC	€ 1.200
L'Italia può inviare in Mozambico 1 archivist italiano: 1 biglietto A/R Roma-Maputo x € 1.500 (*)	MIBAC	€ 1.500
Spese per libri e riproduzioni	MIBAC	€ 200
<b>TOTALE</b>	<b>MIBAC</b>	<b>€ 1.400</b>
	<b>MIBAC</b>	<b>€ 1.500</b>

(\*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(\*\*) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

## Art. 7

La costituzione e l'attività di istituti di cultura ed associazioni che promuovano attività culturali d'intesa con l'altra Parte contraente resta subordinata alla sottoscrizione di ulteriori protocolli ed alla presenza di fondi disponibili. Dall'articolo, quindi, non discendono nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la collaborazione nel campo dell'istruzione, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni a 4 esperti del Mozambico, per un importo forfettariamente quantificato in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MIUR	€ 3.840
L'Italia può inviare in Mozambico 2 esperti: 1 biglietto A/R non rimborsabile Roma-Maputo x € 1500 (*)	MIUR	€ 3.000
<b>TOTALE</b>	MIUR	€ 3.840
	MIUR	€ 3.000

(\*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(\*\*) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

## Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Erogazione di borse di studio a studenti, specialisti e laureati mozambicani per 24 mensilità di € 820 ciascuna (borsellino mensile unitario)	MAECI	€ 19.680
<b>TOTALE</b>	MAECI	€ 19.680

## Art. 10

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione in campo editoriale e promozione del libro italiano	MAECI	€ 500
Partecipazione a mostre e fiere del libro	MAECI	€ 1.000
<b>TOTALE</b>	MAECI	€ 1.500

## Art. 11

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione nel campo delle arti visive attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	MAECI	€ 40.000
Per incentivare la cooperazione nel settore cinematografico	MIBAC	€ 10.000
Per sviluppare la cooperazione nel settore cinematografico e audiovisivo, in particolare attraverso lo scambio di visite di esperti e artisti per la partecipazione a spettacoli ed eventi, si prevede di inviare in Mozambico una delegazione di 4 dirigenti italiani del MIBAC per 4 giorni: - Viaggio (€ 1.500 x 4 biglietti A/R Roma/Maputo): € 6.000 - Pernottamento (€ 120 x 3 gg x 4 pp) € 1.440 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 4 pp): € 960	MIBAC	€ 8.400
<b>TOTALE</b>	MAECI	€ 40.000
	MIBAC	€ 10.000
	MIBAC	€ 8.400

## Art. 12

L'articolo 12 non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.

## Art. 13 e 18



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli articoli 13 e 18 non comportano nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di conservazione e valorizzazione delle opere d'arte, nonché di prevenzione e contrasto al traffico illecito delle stesse, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBAC, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).

**Art. 14**

Gli impegni di cui all'art. 14 troveranno applicazione in successive intese tecniche ad hoc e solo se vi saranno fondi disponibili a legislazione vigente, pertanto non ne derivano oneri.

**Art. 15**

L'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.

**Artt. 16 e 17**

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti accordi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 30 giorni a 6 docenti o ricercatori del Mozambico, per un importo forfetariamente quantificato in € 1.300 (*) (***)	MAECI	€ 7.800
L'Italia può inviare in Mozambico 6 docenti o ricercatori italiani: 6 biglietti A/R Roma-Maputo x € 1500 (*)	MAECI	€ 9.000
Promozione dello sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche dei due Paesi nei settori di comune interesse anche attraverso la realizzazione di studi e progetti comuni e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali	MIUR	€ 30.000
Contributi per sostenere attività di ricerca nei settori scientifico e tecnologico di reciproco interesse	MAECI	€ 30.000
<b>TOTALE</b>	<b>MAECI</b>	<b>€ 37.800</b>
	<b>MAECI</b>	<b>€ 9.000</b>
	<b>MIUR</b>	<b>€ 30.000</b>

(\*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(\*\*\*) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfetaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

**Art. 20**

Gli impegni di cui all'art. 20 troveranno applicazione in successive intese tecniche ad hoc e solo se vi saranno fondi disponibili a legislazione vigente, pertanto non ne derivano oneri.

**Art. 21**

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente in Italia e nella Repubblica Slovacca ogni tre anni. Nell'ipotesi di un solo incontro nel corso del 2021, che comporti l'invio in missione a Maputo di 2 dirigenti, di cui 1 del MAECI e 1 del MIUR, per 2 giorni, la relativa spesa viene così quantificata:	MAECI	€ 1.740
- Viaggio (€ 1.500 x 2 biglietti A/R Roma/Maputo): € 3.000 - Pernottamento (€120 x 1 gg x 2 pp): € 240 - Spese di vitto (€ 60 x 2 gg x 2 pp): € 240	MIUR	€ 1.740





## Artt. 23 e 24

Dagli articoli 23 e 24 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

## Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

Anno	2019	2020	2021
Art. 3	19.920	19.920	19.920
Art. 4	7.000	7.000	7.000
Art. 5	2.900	2.900	2.900
Art. 7	/	/	/
Art. 8	6.840	6.840	6.840
Art. 9	19.680	19.680	19.680
Art. 10	1.500	1.500	1.500
Art. 11	58.400	58.400	58.400
Art. 12	/	/	/
Art. 13 e 18	/	/	/
Art. 14	/	/	/
Art. 15	/	/	/
Art. 16 e 17	76.800	76.800	76.800
Art. 20	/	/	/
Art. 21	/	/	3.480
<b>TOTALE</b>	<b>193.040</b>	<b>193.040</b>	<b>196.520</b>

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo è pari a 193.040 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 196.520 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

## Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	2021
MAECI	116.900	116.900	118.640
MIUR	54.840	54.840	56.580
MIBAC	21.300	21.300	21.300
<b>TOTALI</b>	<b>193.040</b>	<b>193.040</b>	<b>196.520</b>

La verifica della presenza di oneri tecnici, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2017 n. 201, ha avuto esito

POSITIVO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Regionale

4

1 MAR. 2019

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**TITOLO:** schema di disegno di legge recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007”.

**Referente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ufficio legislativo.

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

L'intervento normativo si rende necessario al fine di fornire un quadro giuridico essenziale per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali tra i due Paesi nei settori della cultura, della ricerca e della tecnologia. L'accordo in esame si pone, tra i vari obiettivi, quello di rafforzare la cooperazione tra l'Italia e il Mozambico nei settori dell'istruzione e della formazione e della ricerca e innovazione, offrendo al contempo dei criteri e delle linee guida da porre in essere al fine di favorire la promozione degli apprendimenti e la trasparenza di tutti i livelli di istruzione e di formazione, nonché di agevolare i programmi di ricerca e innovazione di ciascuna delle Parti grazie alla promozione di progetti di ricerca comuni e alla commercializzazione dei risultati ottenuti dai progetti di ricerca.

L'intervento è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una maggiore presenza all'estero dell'Italia in un'ottica di espansione degli investimenti nel nostro Paese e di diffusione della nostra cultura.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale**

L'accordo si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni:

- articolo 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- articolo 11 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

*Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.*

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali**

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione**

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto**

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

**PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE****10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto**

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO****1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non sussistenti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. Verranno invece redatti Protocolli esecutivi destinati

a sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione della proprietà intellettuale. Inoltre, per dare una puntuale e completa attuazione delle disposizioni contenute nell'accordo verranno redatti dei Programmi Esecutivi Pluriennali. Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, è prevista la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche pubblici dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.


## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo, l'11 luglio 2007, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10.01.2019


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, **16 GEN. 2019**

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, è autorizzata la spesa di 193.040 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 196.520 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 193.040 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 196.520 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

#### Art. 5.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E  
TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

DESIDEROSI di stabilire e rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i propri popoli e governi,

CONSIDERANDO che entrambi i paesi hanno un interesse comune nel progresso economico e che i rispettivi sforzi congiunti nell'interscambio reciproco della conoscenza tecnica, scientifica e tecnologica contribuiranno nel conseguimento del loro sviluppo economico, tecnico, scientifico e culturale, tenendo in considerazione il principio della reciprocità di vantaggi e della non ingerenza negli affari interni d'ogni paese,

RICONOSCENDO che una tale cooperazione contribuirà allo stabilimento di rapporti privilegiati tra i due paesi nell'ambito della cooperazione in campo culturale, artistico e scientifico;

HANNO convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Le Parti Contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno, sulla base di reciprocità, per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

**ARTICOLO 2**

Le due Parti Contraenti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

**ARTICOLO 3**

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni di Ricerca, attraverso il supporto delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e





ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

#### ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

#### ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

#### ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

#### ARTICOLO 7

Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

#### ARTICOLO 8

Le Parti Contraenti rafforzeranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

#### ARTICOLO 9

Le Parti Contraenti offriranno, su base di reciprocità, borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi esecutivi di cui all'articolo 21 del presente Accordo.

#### ARTICOLO 10

Ciascuna delle due Parti Contraenti s'impegnerà ad incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte Contraente.

#### ARTICOLO 11

Le Parti Contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni artistico-culturali di rilievo.



## ARTICOLO 12

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti.

## ARTICOLO 13

Le Parti Contraenti s'impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

## ARTICOLO 14

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

## ARTICOLO 15

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose.

## ARTICOLO 16

Le Parti Contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituzioni e Organizzazioni scientifiche dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, delle scienze agrario, delle scienze basiche, delle scienze della salute, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tra quelle previste nella Strategia di Scienza, Tecnologia ed Innovazione. Detta cooperazione sarà attuata attraverso visite di esperti dei due Paesi, lo scambio di informazioni e documentazione, l'organizzazione congiunta di seminari, conferenze e mostre, la realizzazione di studi e progetti di ricerca comuni, ed ogni altra attività concordata dalle Parti nell'ambito delle finalità del presente Accordo.

## ARTICOLO 17

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti Contraenti favoriranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche pubblici dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

## ARTICOLO 18

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, anche ai fini di una collaborazione nel settore turistico, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.



## ARTICOLO 19

Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a facilitare nel proprio territorio l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

## ARTICOLO 20

Le due Parti Contraenti favoriranno, mediante la conclusione di un apposito Protocollo, lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore della protezione della proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative Intese per la sua esecuzione.

## ARTICOLO 21

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

- a) La Commissione a livello di tecnici si riunirà annualmente, alternativamente in Italia e in Mozambico, in vista della riunione della Commissione Mista.
- b) La Commissione a livello di tecnici presenterà in occasione della riunione annuale dei Ministri la relazione sull'implementazione dell'Accordo.
- c) Ogni qualvolta lo ritenga necessario, ciascuna delle Parti potrà richiedere la convocazione di una riunione straordinaria.

La Commissione Mista esaminerà inoltre lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica.

## ARTICOLO 22

Qualsiasi documento o informazione fornita da una Parte nell'ambito del presente Accordo non potrà essere divulgato ad uno Stato terzo senza previo accordo dell'altra Parte.

## ARTICOLO 23

Le Parti Contraenti convengono di risolvere qualsiasi controversia tra di esse nell'ambito di quest'Accordo. Ogni controversia relativa all'interpretazione e applicazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte attraverso negoziati e canali diplomatici.

## ARTICOLO 24

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.



## ARTICOLO 25


Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente.

Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a MAPUTO il 11/07/07 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

  
.....  
Per il Governo della Repubblica  
Italiana

  
.....  
Per il Governo della Repubblica del  
Mozambico

